

Studio Legale Ruta & Associati
Corso Vittorio Emanuele II n. 23
CAMPOBASSO
rutaeassociati@pec.it

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
DISPOSTA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE TERZA TER
CON ORDINANZA COLLEGALE N. 9212 DEL 10.07.2019 PUBBLICATA L'11.07.2019
NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 2229/2019

Nell'ambito del giudizio N. 2229/2019 introdotto dalla società Abruzzo TV srl (c.f. - p.i. 01701000661), titolare del marchio Telesirio, contro il Ministero dello Sviluppo Economico, **il Tar Lazio, sez. TERZA TER, con ordinanza N. 9212 DEL 10.07.2019 PUBBLICATA L'11.07.2019**, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio "nei confronti delle imprese collocate in graduatoria autorizzando la notificazione del ricorso, come integrato da motivi aggiunti, per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum giudiziale, delle censure e degli atti impugnati" da effettuarsi sul sito Internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine del 30.9.2019 con onere di pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

La presente notificazione per pubblici proclami, in esecuzione di quanto disposto con la predetta Ordinanza, ha quindi ad oggetto il ricorso n. 2229/2019 proposto da Abruzzo TV s.r.l. integrato da successivi motivi aggiunti. In particolare, con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha chiesto, censurandone l'illegittimità, l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

- Della nota a firma del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0078232. 17.12.2018, di esclusione della ricorrente dal procedimento per l'assegnazione dei contributi per le emittenti televisive locali per l'anno 2017 (doc.2).
- Di tutti gli altri atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusi:
- la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale unitamente agli allegati A e B recanti l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, nella parte in cui non vi è stata ricompresa la ricorrente (doc.3);
- la relazione istruttoria prot. n. 79298 del 20 dicembre 2018 relativa alle domande pervenute;
- il decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali Divisione V - Emittenza radiotelevisiva - n. 0079371.20-12-2018 di approvazione della suddetta graduatoria provvisoria (doc.4);
- la nota interlocutoria Mise del 30.10.2018 per prot. 6988 (doc.5).

La ricorrente ha altresì chiesto l'ammissione con riserva nella graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale.

Di seguito, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. **9212/2019** di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, si riporta una sintesi del ricorso e dei successivi motivi aggiunti.

In particolare, **con il ricorso introduttivo del giudizio n. 2229/2019** la società Abruzzo TV s.r.l. titolare del marchio Telesirio, ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico l'ha esclusa dal procedimento per l'assegnazione dei contributi per l'emittenza televisiva a carattere commerciale per l'anno 2017 di cui al DPR 146/2017.

Con il primo motivo di ricorso rubricato: ***“I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DEL D.P.R. 23/08/2017, N. 146; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.L. 91/2018, CONVERTITO IN L. 108/2018.***

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 DELLA L. 241/90, SEGNOTAMENTE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E DELL’ART. 97 COST.; - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA’, SVIAMENTO DAL FINE PUBBLICO PERSEGUITO. - ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.” la

ricorrente ha evidenziato l’illegittimità del provvedimento con il quale il Ministero, come già avvenuto per l’annualità 2016, ha proceduto alla esclusione di Abruzzo TV in ragione della asserita strumentalità di alcune assunzioni effettuate dalla società in favore dipendenti di seguito cessati dall’impiego, evidenziando, al punto I.1., che la disposizione di cui all’art. 4 del DPR n. 146/2017 abbia un contenuto oltremodo chiaro non lasciando spazio ad una interpretazione difforme dal dato letterale che costituirebbe un’inammissibile integrazione della norma con efficacia novativa ed una violazione dei principi secondo cui *ubi lex voluit, dixit*. In particolare, con il punto I.2. del ricorso Abruzzo Tv ha evidenziato come il DPR 146/17 non ha previsto alcun requisito, ai fini dell’ammissione, diverso dal numero di dipendenti presenti inorganico al momento della presentazione della domanda. Numero di dipendenti che, nel caso della ricorrente, risulta pacificamente rispettato, con conseguente illegittimità del provvedimento di non ammissione per insussistenza della fattispecie contestata, nonché per violazione del principio di legalità. Peraltro, il DPR 146/17 attraverso il riferimento/eccezione alla via transitoria *“per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018”*, consente di creare occupazione attraverso un percorso-processo graduale; infatti per le prime 3 annualità prende in considerazione il numero di occupati alla data di presentazione della domanda (non dalla data) e non prevede alcun obbligo di mantenere gli stessi dipendenti negli anni successivi, o per periodi prolungati, mentre dall’anno 2019, il nuovo parametro di ammissibilità è stato sostituito con il *“numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all’atto della presentazione della domanda”*, ciò in quanto il regime transitorio si riferisce a requisiti da possedersi in annualità (biennio ante 2018) anteriori all’entrata in vigore del DPR 146/17 tali da richiedere una normativa speciale, limitata e pertanto destinata ad essere superata da quella ordinaria, e diversa, prevista per le annualità successive (dal 2019 in poi), per le quali è stata appunto richiesta la media degli occupati nel biennio precedente, allorquando le suddette disposizioni erano, appunto, già in vigore.

Al punto I.3. del ricorso si censura quindi la carenza di istruttoria del provvedimento per avere l’amministrazione apoditticamente sostenuto la strumentalità delle assunzioni che la ditta aveva comprovato, senza approfondimento sul punto da parte della p.a. resistente, essere avvenute per sopperire reali e specifiche esigenze operative aziendali connesse al periodo natalizio dove l’emittente registra contemporaneamente il maggior fatturato ed il picco delle ferie invernali. In alcun punto, peraltro, il dpr 146/2017 escluderebbe dal calcolo del requisito dipendenti assunti anche per un solo giorno, purchè ovviamente rispettino gli altri requisiti e che siano realmente applicati all’attività aziendale.

Al punto I.4. del ricorso la ricorrente ha censurato la ritenuta non computabilità del sig. giuliano Gentole tra i dipendenti della società in ragione di una insussistente carica di amministratore unico della stessa, senza verificare, come già fatto per l’annualità 2016, la fondatezza di tale affermazione. E’ stato infatti provato che la predetta carica di amministratore unico era stat dismessa dal Gentile abbia sin dal 15 novembre 2017, ed assunta, in pari data, dalla Sig.ra Elisabetta Angelini. E’ stato altresì evidenziato che in data 07.12.2017 la società si è dotata di un consiglio di amministrazione composto da tre membri con la sig.ra Angelini quale Presidente cui sono stai attribuiti *“tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”* della società (cfr. visura camerale doc. 9), la sig.ra Ricci Rossella quale vicepresidente ed il sig. Gentile

Giuliano quale amministratore delegato con le deleghe “nei rapporti con tutti gli enti della pubblica amministrazione” (cfr. visura camerale doc. 9). Dunque, contrariamente a quanto affermato dal Ministero, il sig. Gentile, già alla data di presentazione della domanda non era più amministratore unico della società ed era perciò stesso, certamente sottoposto alle superiori decisioni del consiglio di amministrazione ed avvinto alla società dal vincolo di subordinazione essendo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in capo ad altro soggetto. Peraltro il ruolo di amministratore delegato già formalmente dichiarato dal sig. Giuliani in occasione delle controdeduzioni dell’agosto 2018 era stato da questi ribadito in occasione delle controdeduzioni del 2.11.2018 e poteva, comunque, essere (ri)verificato dal Ministero presso la camera di commercio dell’Aquila dove la variazione societaria era stata iscritta, con portata pacificamente dichiarativa sin dal 10.08.2018, dunque in data finanche antecedente sia al preavviso di esclusione (datato 30.10.2018) sia al provvedimento definitivo di esclusione del 17.12.2018. Il sig. Gentile andava quindi computato tra i dipendenti giornalisti.

La ricorrente ha altresì segnalato al punto I.5. del ricorso che ove dovesse ritenersi che il DPR 146/17 sia stato integralmente “legificato” con il d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, il provvedimento di esclusione impugnato risulterebbe illegittimo per violazione di legge, segnatamente nella parte in cui la previsione di cui all’art. 4 del D.P.R. 23/08/2017, n. 146, se del caso trasfusa in legge, ha previsto quale requisito ai fini dell’ammissione, quello del numero di dipendenti al momento della presentazione della domanda.

Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, rubricato: **“II.- ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI AI FINANZIAMENTI NELLA PARTE IN CUI NON VI E’ STATA RICOMPRESA LA RICORRENTE”** la ricorrente ha censurato l’illegittimità derivata della graduatoria provvisoria approvata con decreto direttoriale 20.12.2018, n. 0079371, nella parte in cui non vi è stata ricompresa.

A seguito della camera di consiglio del 27 marzo 2019 la sezione terza TER del TAR Lazio, con Ordinanza cautelare n. 1904/2019: *“Considerato, al primo esame consentito nella sede cautelare, che il ricorso si presenta assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris, avuto riguardo: i) all’omessa valutazione delle vicende che nel corso del 2017 hanno interessato l’organo di amministrazione della società ricorrente (cessazione dalla carica di amministratore unico e costituzione del c.d.a.); ii) all’assenza, nelle previsioni disciplinanti la specifica procedura in esame, di riferimenti al requisito dell’“impiego strutturale” di dipendenti e giornalisti (v. provv. 17.12.2018), occorrendo al contrario tener conto ex art. 4, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 146/17 anche dei dipendenti assunti a tempo determinato (inclusi, se del caso, quelli indicati nella gravata determinazione, in relazione al cui rapporto lavorativo l’amministrazione non sembra avere – almeno allo stato – fornito concreti elementi indicativi dell’eventuale fittizietà)”* ha accolto la domanda cautelare **“ai fini del riesame” fissando la discussione del merito per il giorno 15 aprile 2020.**

In data 3 aprile 2019, l’amministrazione, in asserita ottemperanza all’ordinanza cautelare 1904/2019, ha comunicato l’esito del riesame ed ha riconfermato l’esclusione di Abruzzo TV S.r.l dalla graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l’anno 2017;

In data 9 aprile 2019 è quindi stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande per l’anno 2017 dalla quale Abruzzo TV è risultata esclusa.

In data 3 giugno 2019 la ricorrente ha quindi presentato motivi aggiunti al ricorso n. 2229/19 impugnando e chiedendo l’annullamento, dei seguenti atti:

- la nota a firma del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0022543.03.04.2019 avente ad oggetto: “Anno 2017 – Abruzzo TV S.r.l. - marchio Telesirio – Esclusione dalla graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l’anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale, di cui al DPR n. 146/2017, pubblicata il 20 dicembre 2018 - Ottemperanza ordinanza Tar Lazio n.1904/2019 (RG 2229/2019)” (doc.13);

- la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale unitamente agli allegati A e B recanti l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, nella parte in cui non vi è stata ricompresa la ricorrente (doc.14);
 - il decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali Divisione V - Emittenza radiotelevisiva – n. 0024080.09-04-2019 di approvazione della suddetta graduatoria definitiva (doc. 15).
- di tutti gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo ovvero:
- la nota a firma del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0078232. 17.12.2018, di esclusione della ricorrente dal procedimento per l'assegnazione dei contributi per le emittenti televisive locali per l'anno 2017 (doc.2 ricorso introduttivo).
 - la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale unitamente agli allegati A e B recanti l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, nella parte in cui non vi è stata ricompresa la ricorrente (doc.3 ricorso introduttivo);
 - la relazione istruttoria prot. n. 79298 del 20 dicembre 2018 relativa alle domande pervenute;
 - il decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali Divisione V - Emittenza radiotelevisiva – n. 0079371.20-12-2018 di approvazione della suddetta graduatoria provvisoria (doc.4 ricorso introduttivo);
 - la nota interlocutoria Mise del 30.10.2018 per prot. 6988 (doc.5 ricorso introduttivo).

La ricorrente ha quindi chiesto anche l'ammissione nella graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale.

In particolare con il primo motivo aggiunto rubricato ***"I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 23/08/2017, N. 146; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 – MOTIVAZIONE ERRONEA – ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.L. 91/2018, CONVERTITO IN L. 108/2018. - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 DELLA L. 241/90, SEGNOTAMENTE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA', E DELL'ART. 97 COST.; - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA', SVIAMENTO DAL FINE PUBBLICO PERSEGUITO.- ILLEGITTIMITA' DERIVATA."*** la ricorrente, al punto I.1., ha censurato il provvedimento di riesame poichè l'amministrazione in tempi oltremodo stringenti (ordinanza pubblicata il 28 marzo, provvedimento di esclusione notificato il 3 aprile), essi stessi, invero, sintomatici di sviamento, nel riesaminare il proprio provvedimento e nel ribadire ancora una volta la presunta *ratio legis* sottesa all'art. 4 del DPR 146/17 ha utilizzato argomentazioni illegittime ed anche fortemente contraddittorie che, di fatto, confermano la tesi della ricorrente. In particolare, infatti, l'amministrazione, a dimostrazione della presunta fittizietà delle assunzioni e, quindi della presunta correttezza della esclusione, ha rilevato che la società *"... non ha presentato domanda di contributo per l'anno 2019 per la cui ammissione il DPR n.146 prescrive il possesso del requisito minimo degli 8 dipendenti, non solo al momento della presentazione della domanda, ma anche nell'arco dell'anno precedente. E' evidente che non avendo stipulato contratti di lavoro stabili e comunque per un periodo di almeno dodici mesi la stessa Società non ha potuto conseguire il requisito del numero medio di 8 dipendenti occupati nel 2018"* aggiungendo che, *"Dopo il favorevole regime transitorio introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera a), del DPR n.146, ... il regime sul requisito minimo per l'anno 2019 (media annuale dei dipendenti) e per il 2020 (media biennale) rende ancora più esplicite le motivazioni sottostanti la ratio delle disposizioni volute dal legislatore per concedere un finanziamento pubblico a fronte dei costi sostenuti dalle emittenti per lo sviluppo e la salvaguardia di occupazione qualificata e stabile nel settore radiotelevisivo locale"*. Ma proprio la mancata presentazione della domanda per il 2019 ritenuta sintomatica della fittizietà delle assunzioni, suffraga, invece, la tesi da sempre sostenuta dalla ricorrente posto che è la stessa amministrazione ad affermare e riconoscere, in

sede di riesame, che il DPR 146/17 è strutturato sulla previsione di un *"favorevole regime transitorio"* per le domande relative agli anni 2016, 2017 e 2018, prendendo in considerazione, per le prime 3 annualità, il numero di occupati *"alla data"* di presentazione della domanda ma non vincolando, nè obbligando in alcun modo l'azienda a mantenere gli stessi dipendenti negli anni successivi, o per periodi più o meno prolungati. Tanto è vero che dall'anno 2019, terminato il *"favorevole regime transitorio"*, il parametro di ammissibilità è sostituito dalla norma con il *"numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda"*. Ciò in quanto il regime transitorio si riferisce a requisiti da possedersi in annualità (biennio ante 2018) anteriori all'entrata in vigore del DPR 146/17 tali da richiedere una normativa speciale, limitata e pertanto destinata ad essere superata da quella ordinaria e diversa, prevista per le annualità successive (dal 2019 in poi), per le quali è stata richiesta la media degli occupati nel biennio precedente, allorché le suddette disposizioni erano, appunto, già in vigore. L'amministrazione insiste invece su una inammissibile operazione ermeneutica del dato normativo volta a suffragare la tesi della fittizietà delle assunzioni ed a giustificare un'estromissione invero illegittima sul presupposto che ai fini del sostegno della occupazione la durata del rapporto di lavoro deve avere una *"durata apprezzabile"*. Tuttavia questa interpretazione della norma, non solo non risulta tipizzata dalla stessa, ma ne viola la stessa formulazione letterale e teleologica ed appare di incerto significato cronologico ed altrettanto incerta applicazione concreta, non essendo chiaro come vada perimetrato il concetto di *"durata apprezzabile"* formulato e sostenuto dall'amministrazione ma non previsto dalla norma e per sua stessa definizione assolutamente indeterminato e tale da contrastare con i più comuni principi di certezza del diritto nonché con lo stesso principio di legalità.

Con il punto I.2. dei motivi aggiunti, la ricorrente ha censurato l'illegittimità del provvedimento di riesame per aver ancora una volta confermato la non computabilità del sig. Giuliano Gentile tra i dipendenti poiché, stando al provvedimento *"dalla visura camerale acquisita da questo Ufficio (estratto in copia All.4) risulta che la nomina del nuovo amministratore avvenuta con atto del 24.11.2017 è stata presentata al Registro delle Imprese il 10.08.2018 e da questo iscritta il 24.08.2018, data a partire dalla quale la suddetta variazione è opponibile a terzi, laddove la data della domanda di contributo per l'annualità 2017, risulta presentata e sottoscritta dal Sig. Giuliano Gentile, in qualità di rappresentante legale, il 29 gennaio 2018. Pertanto, al momento della presentazione della domanda, il sig. Gentile, risultava ancora Amministratore della Società, tanto che la domanda portava la sua firma"*. Sennonché, tale circostanza, ritenuta dirimente dall'amministrazione, è a ben vedere del tutto irrilevante ai fini della ritenuta non computabilità del sig. Gentile tra i dipendenti della società posto che solo la carica di amministratore unico avrebbe potuto far ritenere non computabile il sig. Gentile tra i dipendenti della società, ma il sig. Gentile non avrebbe potuto qualificarsi nella domanda di ammissione ai contributi come amministratore unico avendo infatti dismesso tale carica sin dal 15 novembre 2017, assumendo in data 7 dicembre 2017 in occasione della istituzione del consiglio di amministrazione della società, la carica di amministratore delegato con le deleghe *"nei rapporti con tutti gli enti della pubblica amministrazione"* (visura camerale doc. 9 ricorso introduttivo), delega in forza della quale ha quindi sottoscritto, nel gennaio 2018, la domanda di ammissione al contributo.

La rinnovata composizione societaria così come dotata di un consiglio di amministrazione composto da tre membri con la sig.ra Angelini quale Presidente cui sono stati attribuiti *"tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione"* della società, la sig.ra Ricci Rossella quale vicepresidente, depone invece nel senso della piena computabilità del sig. Gentile tra i dipendenti della società essendo quest'ultimo, sin dal novembre 2017, sottoposto alle superiori decisioni del consiglio di amministrazione ed avvinto alla società da un vero e proprio vincolo di subordinazione essendo stati demandati i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in capo ad altro soggetto (ovvero in capo alla Sig.ra Angelini). Tale ruolo di *amministratore delegato* dal consiglio di amministrazione, già formalmente dichiarato dal sig. Giuliani in

occasione delle controdeduzioni dell'agosto 2018 era stato da questi ribadito in occasione delle controdeduzioni del 2.11.2018 e ben poteva, comunque, essere (ri)verificato dal Ministero presso la camera di commercio dell'Aquila dove la variazione societaria era stata iscritta, con portata pacificamente dichiarativa sin dal 10.08.2018, dunque in data finanche antecedente sia al preavviso di esclusione (datato 30.10.2018) sia al provvedimento definitivo di esclusione del 17.12.2018. Ne consegue che in sede di riesame, avendo il collegio già rilevato *prima facie* la sussistenza di *fumus* in relazione alla specifica censura di ricorso, l'amministrazione avrebbe dovuto se del caso, utilmente contraddire il motivo di ricorso mentre si è limita, di fatto, a reiterare l'esclusione sulla base di ragioni già ampiamente confutate e superate. Ne consegue la carenza di motivazione e di istruttoria sottesa al riesame e ciò anche in relazione al dato INPGI sollevato dall'amministrazione. Vero è che ciò che rileva, stante l'acclarata natura dichiarativa e non costitutiva della iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche societarie, è che INPGI abbia provveduto ad iscrivere il sig. Giuliani tra i propri assicurati.

Al punto I.3. del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha rilevato che ove dovesse ritenersi che il DPR 146/17 sia stato integralmente "legificato" con il d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, il provvedimento di esclusione impugnato risulterebbe illegittimo per violazione di legge, segnatamente nella parte in cui la previsione di cui all'art. 4 del D.P.R. 23/08/2017, n. 146, se del caso trasfusa in legge, ha previsto quale requisito ai fini dell'ammissione, quello del numero di dipendenti al momento della presentazione della domanda.

Con il secondo motivo aggiunto rubricato **II.- ILLEGITTIMITA' DERIVATA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI AI FINANZIAMENTI NELLA PARTE IN CUI NON VI E' STATA RICOMPRESA LA RICORRENTE."** Abruzzo Tv ha censurato anche la graduatoria definitiva medio tempore approvata con decreto direttoriale 09.04.2019, n. 0024080, per illegittimità derivata nella parte in cui non vi è stata ricompresa la ricorrente.

I CONTROINTERESSATI inseriti nella graduatoria per l'annualità 2017 oggetto di impugnazione, nei cui confronti il TAR Lazio con l'ordinanza n. 9212/2019 ha disposto la presente integrazione del contraddittorio, sono i seguenti:

- 1 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 7
- 2 **VIDEOLINA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Videolina
- 3 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telelombardia
- 4 **NAPOLI CANALE 21 SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 21
- 5 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 8 - Teledue
- 6 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Antennatre
- 7 **TELECITY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECITY LOMBARDIA
- 8 **RADIONORBA - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio radionorba television
- 9 **TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA TRE VENETO
- 10 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TG NORBA 24
- 11 **VIDEOMEDIA - S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVA VICENZA
- 12 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Top Calcio 24
- 13 **T.L.T. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TCP TELECUPOLE
- 14 **TELEPADOVA SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPADOVA - ITALIA 7 GOLD
- 15 **CANALE OTTO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Canale 8
- 16 **LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SICILIA
- 17 **TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE VENETA
- 18 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC TELEMODENA
- 19 **TELEVOMERO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEVOMERO

- 20 **TELECITY S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio TELECITY
- 21 **CANALE ITALIA S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio CANALE ITALIA 83
- 22 **CANALE 9 S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio CANALE 9
- 23 **MULTIMEDIA SAN PAOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del I.r.p.t. per il marchio TELENOVA
- 24 **TELEARENA S.P.A.** in persona del I.r.p.t. per il marchio TELEARENA
- 25 **P.T.V. - PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SOCIETA' PER AZIONI** in persona del I.r.p.t. per il marchio PRIMOCANALE
- 26 **TELECOLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del I.r.p.t. per il marchio TELECOLOR NEWS
- 27 **ESPANSIONE S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio ESPANSIONE TV
- 28 **LI.RA. - S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio LIRATV
- 29 **TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio TELECOLOR
- 30 **TELERADIO REGIONE S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio VIDEOREGIONE
- 31 **TELELUNA S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio TV LUNA
- 32 **EDITRICE T.N.V. S.P.A.** in persona del I.r.p.t. per il marchio TELENUOVO
- 33 **TRMEDIA SRL** in persona del I.r.p.t. per il marchio TELEREGGIO
- 34 **TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio BERGAMO TV
- 35 **RETE 7 S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio E' TV
- 36 **PUBBLIMED S.P.A.** in persona del I.r.p.t. per il marchio TRM TELERADIO DEL MEDITERRANEO
- 37 **TV - CENTRO MARCHE - S.P.A.** in persona del I.r.p.t. per il marchio TV CENTRO MARCHE
- 38 **STUDIO TV 1 NEWS S.P.A.** in persona del I.r.p.t. per il marchio CREMONA1
- 39 **RTV 38 S.P.A.** in persona del I.r.p.t. per il marchio RTV38
- 40 **TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. IN BREVE "TELETUTTO S.R.L."** in persona del I.r.p.t. per il marchio TT - TELETUTTO
- 41 **SESTARETE & RETE 8 S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio 7 GOLD
- 42 **TELE UNIVERSO SRL** in persona del I.r.p.t. per il marchio TELE UNIVERSO
- 43 **OTTO PRODUCTION S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio OTTO CHANNEL
- 44 **RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio VIDEO CALABRIA
- 45 **T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.** in persona del I.r.p.t. per il marchio TGS Telegiornale di Sicilia
- 46 **JULIE ITALIA S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio JULIE ITALIA
- 47 **INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio TELE A
- 48 **TELEQUATTRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del I.r.p.t. per il marchio TELEQUATTRO
- 49 **RADIO TV PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del I.r.p.t. per il marchio TV PARMA
- 50 **IL GELSOMINO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del I.r.p.t. per il marchio ITALIA 7
- 51 **TRM NETWORK S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio TRM H24
- 52 **TELE BARI** in persona del I.r.p.t. per il marchio TELEBARI
- 53 **FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO** in persona del I.r.p.t. per il marchio TELERADIO PADRE PIO
- 54 **TELE RENT S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio Tele Rent 7 gold
- 55 **CANALE 50 S.P.A.** in persona del I.r.p.t. per il marchio 50CANALE
- 56 **TELEMONTEGIOVE S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio LAZIO TV
- 57 **R.V.M. S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio VIDEO MEDITERRANEO
- 58 **RETE 8 S.R.L.** in persona del I.r.p.t. per il marchio RETE 8

- 59 **RETE SETTE S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESETTE (RETE 7)
- 60 **GOLD TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio GOLD TV
- 61 **"TELE VIDEO SOMMA S.R.L." CHE AGIRA' SOTTO IL MARCHIO "PRIMA TV"** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMATIVVU' 2
- 62 **TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio GRANDUCATO TV
- 63 **TELE CAPRI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECAPRI
- 64 **MASTERMEDIA CLUB S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio STUDIO 100 TV
- 65 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Videogruppo
- 66 **FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPACE
- 67 **TRIVENETA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV7 TRIVENETA NETWORK
- 68 **NOI TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio NOITV SRL
- 69 **TELEFRIULI SPA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEFRIULI
- 70 **ROSENGARTEN S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO BOLZANO 33
- 71 **TELETRURIA 2000 S.R.L..** in persona del l.r.p.t. per il marchio teletruria
- 72 **TELEMAREMMA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV9
- 73 **GTV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESANTERNO
- 74 **GRUPPO EDITORIALE TRENINO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRENINO TV
- 75 **TV LIBERA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVL
- 76 **RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio R.T.I.
- 77 **OPERAZIONI IMPRENDITORIALI SRL IN SIGLA "OP.IM. SRL"** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTTR
- 78 **TOSCANA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TOSCANA TV
- 79 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC BO (VMT3 S & C)
- 80 **GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE** in persona del l.r.p.t. per il marchio CALABRIA TV
- 81 **TELEUNICA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio UNICA LECCO
- 82 **R.E.I. - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESTENSE
- 83 **TELEUROPA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TEN
- 84 **T.A. FORMAT S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELERAMA
- 85 **PUBBLISOLE S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEROMAGNA
- 86 **UMBRIA TELEVISIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio UMBRIA TV
- 87 **CANALE DIECI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio canale 10
- 88 **RETE KALABRIA - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAC
- 89 **MEDIA ONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE ONE
- 90 **TELE DEHON S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEDEHON
- 91 **TELELIBERTA' - SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELELIBERTA'
- 92 **R.E.I. CANALE 103 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio REI TV
- 93 **SO.G.E.P. SRL SOCIETA' GESTIONI EMITTENTI PRIVATE SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESVEVA
- 94 **TELEBELLUNO - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telebellunodolomiti
- 95 **RETE 55 EVOLUTION S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio R55
- 96 **TELEMANTOVA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMANTOVA
- 97 **TELEISCHIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEISCHIA
- 98 **TELENORD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENORD
- 99 **CANALE MARCHE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio E'TV MARCHE
- 100 **RADIO TELE MOLISE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMOLISE
- 101 **TVR TELEITALIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVR TELEITALIA 7 GOLD
- 102 **R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TB TELEBOARIO

- 103 **CANALE 7 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 7
- 104 **RETE SUD S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE SUD
- 105 **GTV AUDIOVISIVI SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio EUROPA TV
- 106 **R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA SRL ABBREV. R.T.P. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTP
- 107 **OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTARETE
- 108 **TV PRATO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVP
- 109 **T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA T.C.S. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio t.c.s. tele costa smeralda
- 110 **SARDEGNA TV S.R.L. - IN CONCORDATO PREVENTIVO** in persona del l.r.p.t. per il marchio SARDEGNA1
- 111 **RADIO GUBBIO S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRG
- 112 **RETE ORO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE ORO
- 113 **BEACOM S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTA RETE
- 114 **IRPINIA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Irpinia tv
- 115 **ULTIMA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ULTIMA TV
- 116 **INIZIATIVE EDITORIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio ICARO TV
- 117 **ACCADEMIA DI PROFESSIONI E CULTURA EUROPEA S.R.L. (ABBREVIATO: P.C.E. S.R.L.)** in persona del l.r.p.t. per il marchio ONDA TV
- 118 **GRP MEDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio GRP TELEVISIONE
- 119 **PRIMANTENNA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMANTENNA
- 120 **AGEBAS - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LA NUOVA TV
- 121 **CENTRO PRODUZIONE SERVIZI SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio SUPERNOVA
- 122 **T.E.F. - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TEF CHANNEL
- 123 **TELEREGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE COLOR
- 124 **RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL"** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESOLE
- 125 **WITEL S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio INFO MEDIA NEWS
- 126 **TELE VCO 2000 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VCO AZZURRA TV
- 127 **TELERADIO SCIACCA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRS - TELE RADIO SCIACCA
- 128 **TV1 SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV1
- 129 **TELEREGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE
- 130 **TELEFOGGIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEFOGGIA
- 131 **CANALE 85 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 85
- 132 **NETTUNO TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio NETTUNO TV
- 133 **TOPTTEL SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALEZERO
- 134 **TVP ITALY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VERA TV
- 135 **EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMOLISE DUE
- 136 **RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL"** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESOLE
- 137 **PLURISERVICES S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A1 CORIGLIANO
- 138 **CANALE 85 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SUD
- 139 **ALTO ADIGE TV S.R.L. OVVERO IN LINGUA TEDESCA SUEDTIROL TV GMBH** in persona del l.r.p.t. per il marchio ALTO ADIGE TV (EX STNN)
- 140 **ON AIR SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio YOUTVRS

- 141 **MEDIACOM S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio AMICA 9 TV
- 142 **TELE SARDEGNA S.R.L. (ABBREV.: T.S. S.R.L.)** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESARDEGNA
- 143 **IMPERIA TV SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio IMPERIA TV
- 144 **ABRUZZIA SOCIETA' A RERSPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAQTV
- 145 **TLT MOLISE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TLT MOLISE 1
- 146 **TV OGGI - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV OGGI CINEMA
- 147 **WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Antenna10
- 148 **ESPERIA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPERIA TV SRL
- 149 **MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEAMBIENTE ABRUZZO
- 150 **TRIVENETA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV7 TRIVENETA FRIULI VENEZIA GIULIA
- 151 **MEDIA - SOCIETA' COOPERATIVA** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telemia
- 152 **TELEPAGANI NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TPN
- 153 **TELESETTELAGHI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESETTELAGHI
- 154 **PIRENEI - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO NOVARA
- 155 **DELTA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio DELTA TV
- 156 **VOXSON TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVR VOXSON
- 157 **VIDEOTOLENTINO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEOTOLENTINO
- 158 **ROSI SRL SEMPLIFICATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio Canale 8
- 159 **FIN TELEVISION S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE P
- 160 **TELE SOL REGINA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE SOLREGINA
- 161 **TLA TV S.R.L. DI ABBANEO LUISA** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMO K
- 162 **TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio studio 5
- 163 **NEW CIAK TELESUD S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CIAK TELESUD
- 164 **ARCA PUGLIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio SHARING TV
- 165 **S.T.V. SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio STV
- 166 **G.S.G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio tm
- 167 **TELE A 57 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A 57

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione TERZA TER del TAR LAZIO-ROMA, n. 9212/2019 del 10.07.2019, pubblicata l'11.07.2019 resa nell'ambito del giudizio RG.n. 2229/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso e dei successivi motivi aggiunti da parte dei controinteressati.

Campobasso, li 19/09/2019

**Avv. Margherita Zezza
Avv. Massimo Romano
Avv. Giuseppe Ruta**